

## **COMM. TRIB. REGIONALE BRESCIA - 56/67/2012**

### **Motivi**

Previo notifica dell'atto di contestazione, l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Brescia 2 emetteva nei confronti di Invatec spa avviso di irrogazione delle sanzioni con il quale, in riferimento all'anno di imposta 2006, applicava a norma dell'art.6 comma 1 d.lgs. n. 471/1997 una sanzione di euro 86.974 per omessa autofatturazione di operazioni imponibili ai fini Iva per complessivi euro 434.870.

L'avviso di irrogazione sanzioni veniva impugnato da Invatec spa davanti alla CTP di Brescia che con sentenza emessa il 21.2.2011 respingeva il ricorso.

Avverso la sentenza di rigetto Invatec spa propone appello chiedendo: in via cautelare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato ai sensi dell'art.47 d.lgs. n.546/1992; in via principale l'annullamento integrale dell'atto di irrogazione sanzioni e in via subordinata l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art.9 comma 1 d.lgs n. 471/1997 nella misura minima di euro 1.032, o, alternativamente, della sanzione prevista dall'art.6 comma 9 bis stesso d.lgs. nella misura del 3% dell'imposta irregolarmente assolta con un minimo di euro 258 ed un massimo di euro 10.000. Deduce i seguenti motivi: difetto di motivazione della sentenza per mancata indicazione delle ragioni per cui si è aderito ad un indirizzo giurisprudenziale della Corte Europea e della Corte di Cassazione piuttosto che al diverso indirizzo giurisprudenziale citato da parte appellante; inapplicabilità della norma sanzionatoria prevista dall'art.6 comma 1 d.lgs. n.471/1997 ai casi di omessa autofatturazione; in ogni caso applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art.6 comma 5 bis d.lgs n.472/1997 per mancanza di danno erariale, atteso che l'omessa registrazione dell'Iva a debito è compensata dalla omessa registrazione dell'Iva a credito; sproporzionalità della sanzione applicata.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della istanza di sospensione dell'avviso di irrogazione sanzioni, la declaratoria di inammissibilità dell'appello, di inammissibilità della richiesta subordinata in quanto contenente domanda nuova, il rigetto nel merito.

La Commissione osserva: non è in contestazione che la società appellante abbia violato l'obbligo di autofatturazione stabilito dall'art.17 comma 3 d.p.r. n. 633/1972 a carico del committente che agisce nell'esercizio di impresa, trattandosi di prestazioni di cui all'art.7 comma 4 lett. d) d.p.r. citato rese da soggetti non residenti e ricevuti dalla committente.

Non sussiste il vizio di omessa pronuncia della sentenza di primo grado in ordine al punto decisivo della controversia attinente alla natura sostanziale della violazione, con conseguente applicabilità della sanzione irrogata a norma dell'art.6 comma 1 d.lgs n. 471/1997. Il Giudice di primo grado ha adeguatamente motivato la propria convinzione circa la natura sostanziale dell'omessa autofatturazione di operazioni intercorse con un soggetto non residente e privo di stabile organizzazione in Italia facendo proprie le argomentazioni della giurisprudenza di legittimità secondo cui "l'omessa autofatturazione, se comporta la neutralità ai fini Iva, non comporta la neutralità ai fini delle imposte sul reddito, essendo in presenza di una operazione che ha interrotto il meccanismi impositivo ed è pertanto da considerarsi di non natura non formale ma sostanziale e come tale non sanabile" (Cass. V n. 5712/2007). L'obbligo di motivazione della sentenza mediante "succinta esposizione dei motivi in fatto ed in diritto", stabilito dall'art.36 comma 2 n.4) d.lgs n. 546/1992, non contempla affatto l'obbligo di esporre le ragioni per cui il Giudice dissente dalla diversa giurisprudenza (di merito) citata dal ricorrente. La rilevata natura sostanziale della violazione rende ugualmente corretta la motivazione della sentenza

appellata nella parte in cui ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art.6 comma 5 bis d.lgs n.472/1991, in quanto l'omessa emissione dell'autofattura per acquisto da soggetto non residente presenta in ogni caso effetti lesivi rispetto all'esercizio dei poteri di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Le richieste subordinate di applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art.9 comma 1 d. lgs n.471/1997 ovvero della sanzione prevista dall'art.6 comma 9bis stesso d.lgs. nella misura del 3% dell'imposta irregolarmente assolta con un minimo di euro 258 ed un massimo di euro 10.000, non sono state formulate nel giudizio di primo grado e pertanto costituiscono "domande nuove" inammissibili a norma dell'art.57 del d.lgs. n.471/1997.

La sanzione irrogata non è sproporzionata giacché corrisponde al minimo edittale pari al 100% dell'imposta non documentata. La citata sentenza della Corte di Giustizia Europea del 8.5.2008 ha affermato la sussistenza di un principio di proporzionalità delle sanzioni formulando riserve con riguardo al caso di irrogazione di sanzioni che siano superiori al 100% dell'imposta (nell'ipotesi in cui non si sia realizzato alcun debito di imposta).

La richiesta cautelare di sospensione dell'esecuzione delle sanzioni è superata dalla decisione di merito, atteso che, a norma del combinato disposto degli artt.19 comma 2 d.lgs n.472/1991 e del richiamato art.47 d.lgs n.546/1992, gli effetti di una ipotetica sospensione disposta dalla commissione tributaria regionale cessano a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza. Sussistono ragioni di giustizia sostanziale per compensare le spese.

**p.q.m.**

respinge l'appello. Spese compensate.